

ALLEGATO "A" AL REP.N.

STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DISPLASIA SETTO-OTTICA E ALTRI DISORDINI NEUROENDOCRINI". L'associazione potrà utilizzare la forma abbreviata "SOD ITALIA" ed è disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concreta operatività RUNTS.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE ITALIANA DISPLASIA SETTO-OTTICA E ALTRI DISORDINI NEUROENDOCRINI APS" o in forma abbreviata "SOD ITALIA APS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2055, alla scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo. Potrà inoltre istituire sezioni territoriali anche in altre città d'Italia sempre mediante delibera del Consiglio Direttivo, aventi lo scopo di riprodurre localmente il proprio modello di azione. Le sedi secondarie o le sezioni territoriali dell'associazione operano nel rispetto delle direttive impartite dalla sede centrale cui riferiscono periodicamente sull'attività svolta.

L'associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi ad altre associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi uguali od analoghi.

Art. 3 SEZIONI TERRITORIALI

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Sezioni Territoriali su base regionale, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un coordinatore della Sezione Territoriale istituita con le mansioni, la durata e i limiti che riterrà più opportuni. I Coordinatori devono periodicamente riferire al Consiglio sull'andamento delle attività

svolte per l'opportuno coordinamento.

I Coordinatori delle Sezioni promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni, senza competenza territoriale esclusiva e previa approvazione del Consiglio Direttivo. I coordinatori, se non facenti parte del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle sue riunioni senza però avere diritto di voto e a solo titolo consultivo.

La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia patrimoniale. I fondi raccolti dalla Sezione Territoriale in nome dell'Associazione sono direttamente trasferiti nei conti centrali dell'Associazione. Gli eventuali fondi necessari allo svolgimento delle attività della Sezione Territoriale sono messi a sua disposizione dall'Associazione.

Art. 4 SCOPI E FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività di assistenza sociale e sociosanitaria. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:

- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

A questo fine "SOD ITALIA":

a) vuole contribuire alla cura ed allo studio della patologia denominata DISPLASIA SETTO OTTICA (SOD O SINDROME DI DE MORSIER) e di tutte le altre patologie che rientrano nell'ambito dei disordini neuroendocrini congeniti o non acquisiti nel bambino e nell'adulto, e inoltre:

- anomalie di ipotalamo e ipofisi congenite;
- malformazioni cerebrali della linea mediana;
- malattie rare congenite associate a deficit ipofisari multipli e insufficienza ipotalamica;
- anomalie del sistema nervoso con compromissione occhio;
- malattie associate a insufficienza ipotalamo ipofisaria multipla non acquisita;
- malattie rare neurooftalmologiche;
- ipopituitarismo congenito;
- pan/ipopituitarismo congenito non associato a malformazioni extra ipofisi;
- sindrome di ipoplasia del nervo ottico;

- altre sindromi con malformazione del sistema nervoso centrale come maggior caratteristica;
- polimicrogria con ipoplasia del nervo ottico;
- malformazioni cerebrali con epilessia;
- tutte le patologie clinicamente eterogenee con compromissione endocrina, neurologica, motoria, cognitiva, caratterizzate da difetti malformativi a carico della linea mediana encefalica e/o da deficit di ormoni ipofisari; patologie caratterizzate da malformazioni della regione ipotalamo-ipofisaria (o al fuori, per esempio malformazioni corticali) e/o da malformazioni renali e cardiache; in tutte le variabili cliniche dello spettro malformativo correlato, raramente già inscrivibili in sindromi note ad eziologia geneticamente determinata.

Impegnandosi per:

- migliorare la qualità della vita in una ottica olistica della persona;
- migliorare la qualità della cura, della diagnosi, del trattamento e della riabilitazione;
- ridurre le ineguaglianze nella cura in tutto il mondo;
- ridurre i tempi di accesso a diagnosi, cure, riabilitazione, aspetti sociali e previdenziali;
- promuovere l'integrazione di assistenza sanitaria e assistenza sociale;
- facilitare l'accesso a cure innovative o altre innovazioni;
- fornire strumenti e supporto per educazione e formazione, sostegno e ascolto, empower del paziente, vita indipendente, sessualità, lavoro, attività sportiva;

"SOD ITALIA" inoltre:

b) ha l'intento di fornire una aggiornata informazione e promuovere lo studio e la ricerca su questo gruppo di problematiche cliniche, nonché di riflesso, su tutte le condizioni connesse e/o utili ad approfondire le conoscenze scientifiche a riguardo;

c) persegue lo scopo di promozione dell'inclusione ed il pieno sviluppo umano delle persone con ogni tipo di disabilità affinché:

1.i.i) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita;

1.i.ii) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive;

1.i.iii) si renda possibile l'effettiva pari opportunità;

1.i.iv) si diffonda il valore positivo delle diversità;

1.i.v) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo dei familiari e congiunti;

1.i.vi) si promuova e pratici attività sportiva come bene inalienabile dell'individuo;

d) ha lo scopo prevalente di tutelare, promuovere e rappresentare gli interessi morali e materiali delle persone affette e più in generale delle persone affette da malattie rare e/o disabilità e i loro familiari (di seguito per brevità 'persone affette');

e) prevenire o eliminare i problemi di carattere medico, sanitario, sociale, psichico e in generale di disagio che queste malattie comportano in attuazione dei diritti costituzionali concernenti

l'uguaglianza di dignità e opportunità;

f) sostenere le persone affette con tutte le azioni utili al miglioramento della loro qualità di vita; intraprendendo ogni tipo di iniziativa in ambito delle politiche sanitarie, sociali, scientifiche, legislative, civili, nazionali ed internazionali, atti a favorire il benessere fisico, morale e psichico delle persone affette.

g) L'Associazione ha anche lo scopo di promuovere iniziative in ogni ambito nell'interesse delle persone affette e quindi indipendentemente della loro iscrizione a socio, e ogni forma di attività di assistenza sociale e sociosanitaria, culturale e scientifica utili all'inserimento ed integrazione sociale, scolastica e lavorativa e sportiva delle persone affette, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita, nell'infanzia, nell'adolescenza, nell'età adulta, nell'età avanzata.

Art.5 ATTIVITA'

L'associazione, opera in ambito nazionale europeo e internazionale per il miglior raggiungimento di tali fini, e per rispondere anche territorialmente ai bisogni del maggior numero di famiglie, organizza e promuove le seguenti attività:

1. istituire punti di contatto per ogni persona in Italia che desideri essere informata;
2. fornire informazioni aggiornate a parenti, famiglie, operatori e professionisti;
3. collegare le famiglie e le persone a seconda della residenza, età o caratteristiche somiglianti;
4. organizzare e realizzare conferenze e convegni per facilitare l'incontro delle famiglie e la possibilità di conferire con medici specializzati, ricercatori e fornitori di servizi, e conoscere ritrovati e metodologie appropriate o innovative;
5. collaborare con professionisti e medici specializzati al fine di studiare ed approntare linee guida per assicurare il corretto intervento medico in ogni momento della vita delle persone colpite.

L'associazione potrà altresì:

a) tutelare la dignità della persona affette ed assisterla nella fruizione piena di tutti i diritti civili sociali ed economici spettanti, potendosi l'associazione costituire in giudizio nei confronti di terzi in prima persona e ad adiuvandum sia per la materia dei diritti individuali che collettivi, sanciti dalla costituzione e dalle leggi italiane, dalle convenzioni internazionali dei diritti umani e dei diritti dei minori, dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, dalle carte dei diritti dei pazienti e delle disabilità, in sede nazionale, europea e internazionale;

b) intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della diagnosi - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze; in particolare sostenere la genitorialità, sia in presenza o meno di disabilità dei figli; sostenere i familiari di persone con disabilità; sostenere anche materialmente la formazione dei familiari in un percorso di crescita personale;

c) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e

ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado, sviluppare programmi didattici e di studio con e/o per le scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere, favorire e organizzare ogni attività terapeutica, sportiva, ricreativa e formativa utile ad un sano sviluppo fisico, mentale e psichico;

e) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro e la loro inclusione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna, di corsi di formazione professionale, di sostegno e collaborazione nella conduzione dell'attività lavorativa, nonché progetti specifici per l'inserimento concreto nel mondo del lavoro, anche con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

f) sostenere e promuovere la formazione a tutti i livelli della società per facilitare un percorso di crescita nella direzione di una società più giusta e inclusiva, ispirata ad un'etica delle relazioni umane;

g) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

h) raccogliere e rendere di pubblica consultazione un archivio, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, che contenga informazioni sulle patologie, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza;

i) promuovere ricerche, nelle varie discipline del sapere, anche in collaborazione con istituti di ricerca e università, pubblici o privati, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone affette;

j) realizzare prodotti editoriali su ogni genere di supporto e di sistema di trasmissione, utili a favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

k) realizzare prodotti editoriali, pubblicazioni, edizioni e testi per ipovedenti;

l) creare una rete di consulenti specialistici, formata da medici, psicologici, terapisti, istruttori sportivi, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, nonché di familiari di persone con sod/onh se associate, la qualificazione e la certificazione della stessa, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

m) diffondere e divulgare l'importanza dell'opportunità concreta di un "percorso riabilitativo" completo - tecnico, integrato, sociale, quale quello costituito dalla riabilitazione equestre e promuoverne la realizzazione con servizi e con strutture adeguate, assumendosene,

se necessario, la gestione diretta;

n) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui è possibile usufruire;

o) offrire agli organi legislativi e di governo dello stato, della regione, del comune e degli altri enti locali, una responsabile collaborazione nella piena applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

o) tenere i contatti e collaborare con tutte le associazioni anche a livello internazionale che si occupano di malattie invalidanti o genetiche, di disabili e di integrazione, dell'infanzia in generale, di problematiche legate alla genitorialità, di malattie rare, di ipovisione e altre patologie, di problematiche legate alla vecchiaia, per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di ricerca medica, di terapia e di cura e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

p) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal consiglio direttivo opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque adeguati a perseguire lo scopo anzidetto;

q) ideare, organizzare ed erogare servizi che possano essere di interesse degli associati o comunque delle persone affette anche non associate, in qualsiasi forma sia ritenuto utile, anche sviluppando adeguate iniziative economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari.

L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi decreti di competenza dei ministeri indicati in detta norma.

Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'assemblea.

I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.

Come ente del Terzo Settore l'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli

enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Art. 6 ASSOCIATI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti le associate possono esservi nominate.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte coloro le quali, persone fisiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'Associazione è aperta a tutte coloro, italiane o di altra nazionalità, che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non possono essere associati i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati per pene che comportano l'esclusione dai pubblici uffici.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di assistere gratuitamente alle manifestazioni da essa organizzate.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7 ESCLUSIONE, DECESSO, RECESSO DELL'ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delle socie delibera l'esclusione del socio con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le associate che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. L'associato escluso può opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea degli associati.

Art. 7 BIS DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI

VOLONTARIATO

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 8 BIS GRATUITA' DEGLI INCARICHI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo. I componenti del Consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie

che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

b) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;

c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 11 PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri soci, durano in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei

Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.12 BIS - LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea dei soci può nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Collegio di Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci dell'Associazione, che rimangono in carica per un triennio. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico.

I probiviri decidono ex bono et ex aequo su ogni e qualsiasi

controversia che potesse eventualmente sorgere tra l'associazione, i soci, gli organi sociali, i liquidatori per la interpretazione o la esecuzione o comunque in dipendenza delle norme del presente statuto o dell'atto costitutivo ed in genere su quanto riferito alla vita dell'Associazione. I probiviri valutano i comportamenti dei soci e propongono provvedimento motivato di esclusione dei soci dall'Associazione all'Assemblea, che decide su di esso.

Il Collegio dei Probiviri partecipa alle Assemblee e, congiuntamente con il Presidente, verifica la regolarità delle deleghe nonché il diritto di ciascun socio di partecipare e votare in assemblea. La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dal presente statuto. Il Collegio, appena istituito, elegge, nel suo seno, il Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

Art. 15 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da esperti italiani e stranieri (individuati fra medici, psichiatri, professori universitari, ricercatori, presidenti di altre associazioni, terapeuti, educatori, o persone che abbiano competenze specifiche inerenti le attività dell'associazione) e offrono un contributo all'Associazione per il migliore perseguimento degli obiettivi statutari. Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre componenti nominati dal Consiglio direttivo e ne fa parte di diritto il Presidente dell'associazione. Le attività del Comitato Scientifico sono coordinate da un presidente, nominato dal consiglio direttivo. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il proprio Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato Scientifico stesso. Il comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio direttivo e collabora alla progettazione ed alla pianificazione delle attività dell'Associazione.

Art. 15 BIS LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 16 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) Quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- b) Contributi degli associati;
- c) Eredità, donazioni e legati;
- d) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nei limiti consentiti dalla legge.
- h) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
2. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 17 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 RINVIO

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

A decorrere dalla iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del RUNTS, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenuti in materia.